

REGOLAMENTO DEI CONGREGATI DELLA COMUNITA' RELIGIOSA 1898

Rettore.

Ciascuno accetterà volentieri l' ufficio che la santa ubbidienza gli dispone senza ambirne un' altro di proprio genio. Solo è concesso di desiderare e di chiedere umilmente gli ufficii più abassi, ritenendoli come più nobili innanzi al Signore. Ma anche in questo bisogna rimettersi tranquillamente all' ubbidienza. Ogni giovane probando deve adempire scrupolosamente ed esattamente il proprio ufficio. La trascuranza nel proprio ufficio sarà considerata come mancanza grave.

Giornalmente la Comunità farà una preghiera al Cuore SS. di Gesù pel buono andamento e adempimento degli uffici. Ciascuno farà il proprio ufficio alla Divina Presenza; intenderà glorificare il Signore e ubbidire alla sua Santa Volontà: e così il suo ufficio sarà meritorio innanzi a Dio. Oh quanti meriti acquisterà un giovane che farà il suo ufficio con ispirito di ubbidienza, di umiltà e di diligenza! Chi non adempie bene il proprio ufficio potrà incorrere, tra le altre punizioni in quella della sospensione o intiera abrogazione dello stesso.

"AVVERTENZE":

1° Se uno è legittimamente impedito ad adempire il proprio ufficio deve avvisare in tempo opportuno il Chierico sorvegliatore, il quale provvederà.

2° Se un probando è assente, o impedito, il Chierico sorvegliatore passerà l' ufficio ad un' altro.

3° Per piccoli ufficii non previsti nella distribuzione annuale resterà deferita al Chierico sorvegliatore la facoltà di incombensare un probando.

4° Il Chierico sorvegliatore deve riferire al Direttore settimanalmente come si adempiono gli ufficii.

1°) A proposito della Santa Ubbidienza si danno ai Congregati le seguenti regole:

1° Nessuno deve sottrarsi all' ubbidienza, ma in tutto deve chiedere i debiti permessi a chi di ragione.

2° Se uno ha chiesto un permesso ad un primo Superiore ed abbia ricevuto negativa, se avviene che chiede lo stesso permesso ad un' altro superiore maggiore, deve senza meno manifestargli la negativa ricevuta.

3° Si deve ubbidire al Superiore presente a preferenza dell' assente, eccetto che il contrario sia stato comandato espressamente da un Superiore maggiore, con l' avvertenza di eseguire gli ordini non ostante opposizione; e in tal caso bisogna esporre gli ordini ricevuti umilmente e discretamente.

4° Chi è costretto ad ubbidire al superiore presente a preferenza di un superiore maggiore assente, ubbidisca, ma poi può riferire.